



CITTA' DI CASORIA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Nominata con D.P.R. del 28/10/2020 ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

Deliberazione n. 5 del 21.12.2020

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI CASORIA CON BANCA DI CREDITO POPOLARE S.C.P.A.

L'anno 2020, il giorno 21 del mese di dicembre, alle ore 14,00, presso la Casa comunale, si è riunita, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18.08.2000, n.267, la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 28.10.2020, nelle persone di:

Componente	Presente	Assente
Dott.ssa Lorena Pergolari	X	
Dott.ssa Mariarosaria Lanzaro	X	
Dott. Antimo Orefice	X	

Assume le funzioni di segretario verbalizzante, la dott.ssa Mariarosaria Lanzaro

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Premesso:

- che il comune di Casoria, con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 05.08.2020, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ex art. 244 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- che con Decreto del Presidente della Repubblica del 28.10.2020 è stata nominata la Commissione

Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune;

- che in data 24 e 25 novembre 2020 il citato Decreto presidenziale di nomina è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di Liquidazione;
- che con Deliberazione n. 1 del 25.11.2020 la Commissione straordinaria per la Liquidazione ha provveduto al formale insediamento ed alla nomina del Presidente;
- che la Commissione deve provvedere ad accendere un conto di cassa presso un Istituto di credito bancario, da regolarsi con la stipula di apposita convenzione ai sensi degli art. 5, comma 1, lettera b), e 11, comma 1, del D.P.R. 24 aprile 1993, n. 378;
- che la circolare del Ministero dell'interno - F.L. n. 21 del 20 settembre 1993, avente ad oggetto *"Problemi applicativi del risanamento degli enti locali territoriali in stato di dissesto ai sensi dell'art. 21 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68 e del regolamento concernente le modalità applicative del risanamento degli enti locali territoriali in stato di dissesto finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378"*, precisa, al punto 6, rubricato *"istituzione del servizio di cassa della liquidazione"* che l'OSL prende contatti prioritariamente con l'Istituto bancario che gestisce il servizio di tesoreria dell'Ente e, solo nel caso questi sia un privato, con un altro Istituto di credito;
- che l'attuale tesoriere dell'Ente comunale è la "Banca di credito popolare S.C.P.A." di Torre del Greco, con sede in Torre del Greco, Corso Vittorio Emanuele n. 92-100, Palazzo Vallelonga, in base alla convenzione stipulate con il Comune di Casoria il 18.12.2019;
- che il Comune di Casoria è incluso nella tabella A annessa alla legge n. 720/84 ed è pertanto sottoposto al regime di tesoreria unica di cui alla medesima legge e ai decreti del Ministero del tesoro 2 luglio 1985 e 22 novembre 1985 e che, di conseguenza trovano applicazione alla gestione della liquidazione le norme sulla tesoreria unica previste dalla legge n. 720/1984 e successive modificazioni, con le modalità indicate dai decreti del Ministro del tesoro 26 luglio e 22 novembre 1985 e del D.P.C.M. 20 luglio 1999;
- che la Banca contraente, non avendo materiale detenzione delle giacenze di cassa dell'OSL, deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall'OSL medesimo a valere sulla contabilità speciale aperta presso la competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato;
- che con nota n. 87726 in data odierna è stata richiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze -Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGEPA - Ufficio XII, di dare corso all'apertura della contabilità speciale in Tesoreria unica presso la Tesoreria dello Stato di Napoli;

VISTI il D. Lgs. 18 agosto 200, n. 267 e il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378



Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge


DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di istituire il servizio di cassa e tesoreria dell'organo straordinario di liquidazione del Comune di Casoria presso la Banca di Credito Popolare S.C.P.A.;
3. di affidare, per quanto in premessa illustrato e specificato, la gestione del servizio suddetto alla Banca di Credito Popolare S.C.P.A., alle condizioni di cui allo schema di convenzione allegata, composto da 18 articoli, e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
4. di autorizzare il Presidente dell'OSL a sottoscrivere la Convenzione, come da schema allegato, disciplinante i rapporti tra OSL e soggetto affidatario, non appena perverrà la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze –Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEPa – Ufficio XII, dell'avvenuta apertura della contabilità speciale in Tesoreria unica presso la Tesoreria dello Stato di Napoli;
5. di demandare, altresì, all'ufficio segreteria dell'Ente, per il tramite del Segretario Generale, la trasmissione della presente deliberazione ai seguenti uffici/organi:
 - a) Ministero dell'Interno- Dipartimento per gli affari interni e territoriali- Direzione Centrale per la Finanza Locale;
 - b) Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
 - c) Corte dei Conti- Sezione regionale di controllo per la Campania;
 - d) Sindaco e Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Casoria;
 - e) Tesoriere del comune di Casoria;
 - f) Collegio dei revisori del comune di Casoria;
 - g) dirigenti e competenti uffici del Comune di Casoria;

Alle ore 14,30 la seduta è sciolta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale mediante acquisizione digitale della firma autografa.

Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Mariarosaria Lanzaro




La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Dott.ssa Lorena Pergolari

Dott. Antonio Orefice

Dott.ssa Mariarosaria Lanzaro



SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CASSA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE DEL COMUNE DI CASORIA E BANCA DI CREDITO POPOLARE S.C.P.A.

L'anno 2020 il giorno .. del mese di, presso la residenza comunale di Casoria.
Sono presenti:

1. La dott.ssa Lorena Pergolari, nata a Foligno (PG) il 5 agosto 1962, in qualità di Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Casoria;
2. La Banca di Credito Popolare di Torre del Greco, C.F. n. 00423310630, con sede in Torre del Greco, C.so Vittorio Emanuele n. 92-100, Palazzo Vallelonga (che sarà in seguito chiamata "Banca-cassiere" o "cassiere") rappresentata dal Sig. Bruno Morra nato a Napoli il 16.06.1956 nella sua qualità di quadro direttivo e procuratore della Banca.

PREMESSO

1. che il Comune di Casoria ha stipulato con atto repertorio n. 1299 del 18 dicembre 2019, apposito contratto di appalto per il servizio di tesoreria comunale con la Banca di Credito Popolare di Torre del Greco;
2. che il Comune di Casoria, con delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 5 agosto 2020 ha deliberato il dissesto finanziario;
3. che con D.P.R. del 28 ottobre 2020 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione nelle persone dei dottori Lorena Pergolari, Mariarosaria Lanzaro, Antimo Orefice;
4. che ai sensi dell'art. 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, la Commissione Straordinaria di liquidazione, in data 25 novembre 2020, si è regolarmente insediata presso il Comune di Casoria, eleggendo quale presidente la dott.ssa Lorena Pergolari, giusta delibera n. 1 del 25 novembre 2020;
5. che il suddetto Organo deve provvedere ad accendere un conto di cassa presso un Istituto di credito, da regolarsi con la stipula di apposita convenzione ai sensi degli artt. 5, lettera b, e 11, comma 1, del D.P.R. 28.4.1993, n. 378;
6. che ai sensi del citato art. 11 del D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, spetta al tesoriere del Comune gestire, con conto separato, anche il servizio di cassa della liquidazione del dissesto finanziario del Comune medesimo. Sul conto vengono versati gli elementi della massa attiva, a misura che si riscuotono, e vengono tratti i mandati di pagamento, con modalità analoga a quelle vigenti per le province ed i comuni con firma del Commissario Straordinario di Liquidazione o del Presidente o componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione nel rispetto delle disposizioni della Tesoreria unica previste dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 luglio 1990;
7. che con delibera commissariale n. del è stato istituito un servizio di cassa per la gestione del conto ed approvato lo schema di convenzione;
8. che il Comune di Casoria è incluso nella tabella A annessa alla legge n. 720/84 ed è pertanto sottoposto al regime di tesoreria unica di cui alla medesima legge e ai decreti del Ministero del tesoro 2 luglio 1985 e 22 novembre 1985 e, di conseguenza, trovano applicazione alla gestione della liquidazione le norme sulla tesoreria unica previste dalla legge n. 720/1984 e successive modificazioni.

9. che la Banca contraente, non avendo la materiale detenzione delle giacenze di cassa dell'ente, deve effettuare, nella qualità di organo di esecuzione, le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall'ente medesimo a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato;
10. che con nota n. 87726 del 21.12.2020 è stata richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGEP A - Ufficio XII, l'apertura del conto di tesoreria unica presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato;
11. che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGEP A - Ufficio XII, con nota n. del ha comunicato di aver dato corso all'apertura della contabilità speciale in Tesoreria unica n., presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Napoli, intestata a

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

(Premessa)

La premessa di cui sopra forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

(Affidamento)

La dott.ssa Lorena Pergolari, nella qualità di Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Casoria affida dalla data di sottoscrizione della convenzione la gestione del servizio di cassa alla Banca di Credito Popolare S.c.p.a..

Art. 3

(Sede del Servizio)

Il servizio sarà espletato nei locali della stessa Banca-Cassiere, presso la filiale di Casoria via Nazionale delle Puglie.

Art. 4

(Oggetto)

La gestione del servizio di cassa comprende:

1. la riscossione di tutte le entrate di pertinenza della massa attiva, che sarà determinata dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione a norma di legge e di cui sarà fornita, in via ufficiale, al Cassiere apposita documentazione;
2. il pagamento delle spese rientranti nella massa passiva ammesse alla liquidazione;
3. ogni altra riscossione o pagamento di pertinenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione.

Art. 5

(Adempimenti)

La Banca-Cassiere cura la riscossione pura e semplice delle entrate senza obbligo di intimazioni di atti legali e di esecuzione contro morosi e senza alcuna responsabilità per il mancato introito di partite a semplice riscosso, restando sempre della Commissione Straordinaria di Liquidazione la titolarità e cura di tali adempimenti.

In base a reversali d'incasso, la Banca-Cassiere riscuoterà dal concessionario le entrate di carattere tributario, nonché le altre entrate esigibili con ruoli esecutivi rientranti tra la massa attiva determinata.

Art. 6 (Riscossioni)

Le entrate sono incassate dal Cassiere in base ad ordinativi di incasso emessi dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione (ovvero, in caso di impedimento, da uno dei componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione), che saranno trasmessi con elenco in duplice esemplare, uno dei quali dovrà essere restituito allo stesso munito di data e firma del ricevente.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni. Per gli effetti di cui sopra il Cassiere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

Gli ordinativi di incasso devono contenere:

- a) la denominazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- b) l'indicazione del debitore;
- c) la somma da riscuotere in cifre e in lettere;
- d) la causale del versamento;
- e) il numero progressivo dell'ordinativo per l'esercizio finanziario;
- f) l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- g) le indicazioni per assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- h) le indicazioni "contabilità fruttifera" ovvero "contabilità infruttifera"
- i) codice SIOPE.

Qualora le annotazioni di cui sopra fossero mancanti, il tesoriere si riterrà autorizzato a imputare le riscossioni alla contabilità speciale infruttifera. Nessuna responsabilità può derivare al tesoriere per eventuali, erronee imputazioni derivanti da non corrette indicazioni fornite all'ente.

Le somme che dovessero pervenire direttamente alla Banca-Cassiere, in qualsivoglia forma di spettanza della massa attiva, dovranno essere tempestivamente comunicate alla predetta Commissione che provvederà ad emettere il relativo ordinativo d'incasso (reversale).

A fronte dell'incasso il Cassiere rilascia in luogo e vece della Commissione Straordinaria di Liquidazione regolari quietanze numerate in ordine cronologico per l'esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati, o da staccarsi da apposito bollettario fornito dall'Ente e composto da bollette numerate progressivamente e preventivamente vidimate.

Art. 7 (Pagamenti)

I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione (ovvero, in caso di impedimento, in forma disgiunta da uno dei componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione), che saranno trasmessi con elenco in duplice esemplare, uno dei quali dovrà essere restituito allo stesso munito di data e firma del ricevente.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché tutte le successive variazioni.

Per gli effetti di cui sopra la Banca-Cassiere resta impegnata dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.

I mandati di pagamento dovranno essere emessi secondo la normativa vigente in materia di contabilità degli enti locali e dovranno riportare:

- 1) la denominazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione;
- 2) l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo, codice fiscale o partita IVA. In caso di mandati a favore di società o ditte deve essere indicata la persona fisica legalmente autorizzata a riscuotere e a rilasciare quietanza;
- 3) l'ammontare della somma lorda - in cifre e lettere - e netto da pagare;
- 4) la causale del pagamento;
- 5) gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
- 6) il numero progressivo del mandato di pagamento per l'esercizio finanziario e la data di emissione;
- 7) l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta dal beneficiario con i relativi estremi;
- 8) le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
- 9) il codice SIOPE.

I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati alla Banca-Cassiere.

La Banca-Cassiere dovrà astenersi dal pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti da persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.

Il Cassiere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente. In assenza di una indicazione specifica, è autorizzato a effettuare il pagamento ai propri sportelli o mediante l'utilizzo di altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.

I mandati sono ammessi al pagamento, di norma tre giorni lavorativi bancabili successivi a quello della consegna al Cassiere. In caso di pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dalla Commissione sull'ordinativo, la Commissione medesima deve consegnare i mandati entro e non oltre il quinto giorno bancabile precedente la scadenza.

A comprova e discarico dei pagamenti effettuati il cassiere allega al mandato la quietanza del creditore, ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate apponendo il timbro "PAGATO".

In alternativa ed ai medesimi effetti il cassiere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione meccanografica, da consegnare alla Commissione Straordinaria di Liquidazione.

I pagamenti saranno effettuati dalla Banca-Cassiere nei limiti della effettiva giacenza di liquidità, tempo per tempo, esistente sul conto della Commissione di liquidazione.

Il tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione o ubicazione del creditore, qualora ciò è dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'ente sul mandato.

Il cassiere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre, commutandoli d'ufficio in assegni circolari non trasferibili da trasmettere al beneficiario con spese a carico dello stesso.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione si impegna a non consegnare mandati al Cassiere oltre la data del 15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data.

(Tesoreria Unica)

E' fatto obbligo alla Banca-Cassiere di rispettare le norme di cui al sistema della Tesoreria Unica ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n.720, e relative norme di attuazione.

Art. 9

(Documentazione)

La Banca-Cassiere, per la gestione del servizio in questione, dovrà tenere al corrente:

1. il giornale di cassa sul quale dovranno essere registrate, in ordine cronologico, ogni riscossione ed ogni pagamento;
2. il bollettario di riscossione, che dovrà recare su ogni bolletta gli estremi dell'ordinativo d'incasso;
3. gli ordinativi d'incasso e i mandati di pagamento estinti dovranno essere custoditi presso l'Agenzia e restituiti al Presidente della Commissione Straordinaria di Liquidazione a seguito di sua richiesta.

La Banca-Cassiere si avvarrà di procedure informatiche per la produzione della suddetta documentazione.

Art. 10

(Estratto Conto)

Trimestralmente la Banca-Cassiere trasmetterà alla Commissione Straordinaria di Liquidazione il giornale di cassa, da cui si rileveranno tutte le operazioni in entrata ed uscita effettuate a carico della Commissione. Trattandosi di Ente in tesoreria unica, la Banca d'Italia provvederà mensilmente all'invio dell'estratto conto, da cui si risconterà l'effettivo riversamento dei fondi indicati dal tesoriere.

Art. 11

(Obbligo di rendiconto)

La Banca-Cassiere dovrà presentare, annualmente, il rendiconto delle operazioni effettuate, avvalendosi di procedure informatiche, e corredate dalle quietanze degli ordinativi di riscossione e dai mandati di pagamento, su moduli meccanizzati.

Art. 12

(Verifiche di cassa)

La commissione Straordinaria di Liquidazione ha diritto di procedere a verifiche di cassa ogniqualvolta lo ritenga necessario ed opportuno. Il Cassiere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione di cassa.

Art. 13

(Durata)

La Banca-Cassiere assume la gestione del Servizio con decorrenza dalla sottoscrizione della convenzione e fino alla scadenza del contratto del Comune di Casoria, ovvero precedente qualora la Commissione termini le attività di liquidazione.

Art. 14

(Compensi)

Per lo svolgimento e la gestione del servizio da parte della Banca di Credito Popolare S.c.p.a, non viene richiesto alcun compenso.

Saranno poste a carico della gestione Commissariale soltanto le spese vive che saranno sostenute per l'espletamento del servizio (postelegrafonici, bolli, stampati, etc.), nonché la somma di euro 0.90 per ogni bonifico. Il Cassiere procede con periodicità annuale alla contabilizzazione su conto di cassa delle predette spese, trasmettendo alla Commissione Straordinaria di Liquidazione apposita nota spese.

La Commissione si impegna ad emettere i relativi mandati a regolarizzazione con immediatezza e comunque entro i termini di legge.

Art. 15
(Domicilio)

Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio quanto alla Commissione Straordinaria di Liquidazione presso la Casa Comunale di Casoria e quanto alla Banca-Cassiere presso la sede di Casoria- Via Nazionale delle Puglie.

Per eventuali controversie che dovessero scaturire dalla presente convenzione, le parti convengono che il Foro competente sarà quello della circoscrizione del Tribunale comprendente il Comune di Casoria_____.

Art. 16
(Adempimenti Fiscali)

Le spese di stipulazione e registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente, sono a carico del tesoriere.

Art. 17
(Tracciabilità dei Flussi Finanziari)

Il Cassiere assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 3 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche.

Art. 18
(Rinvio)

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge e ai regolamenti che disciplinano la materia

Il Presidente della Commissione
Straordinaria di Liquidazione

Banca

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. le parti dichiarano di accettare tutti i patti e le condizioni di cui agli articoli che precedono ed in particolare quelli di cui all'art. 15.

Il Presidente della Commissione
Straordinaria di Liquidazione

Banca

COMUNE DI CASORIA
Protocollo Partenza N. 88025/2020 del 21-12-2020
Doc. Principale - Copia Documento